

**SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  
DOTTORE COMMERCIALISTA**

Anno 2012 -2013

**Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182  
bis e relative relazioni:**

Le relazioni del professionista  
dopo il Decreto Sviluppo (D.l. 83/2012)

**Stefano Negrini, avvocato**

Martedì 26 marzo 2013

## Le tre relazioni preesistenti al decreto sviluppo (D.L. 22.6.2012 n. 83)

### 1) Art. 67 co. 3 lett. d)

#### Piano attestato di risanamento

##### *Testo precedente al Decreto sviluppo*

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

...

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;

##### *Testo successivo Decreto Sviluppo*

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

...

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

Le tre relazioni preesistenti al decreto sviluppo 22.6.2012 n. 83

2) Art. 161 co. 3 LF

Concordato preventivo

*Testo precedente al Decreto sviluppo*

III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

*Testo successivo Decreto Sviluppo*

III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

## Le tre relazioni preesistenti al decreto sviluppo 22.6.2012 n. 83

### 3) Art. 182 bis LF

#### *Testo precedente al Decreto sviluppo*

L'imprenditore (2) in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

#### *Testo successivo Decreto Sviluppo*

I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4) La relazione in tema di crisi di  
sovraindebitamento  
(rinvio alla lezione del 2.4.2013)

Le ulteriori varianti introdotte dal Decreto Sviluppo:

5) Art. 182-quinquies, co 1 LF

Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

I. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, **puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.**

## Le ulteriori varianti introdotte dal Decreto Sviluppo:

### 6) Art. 182-quinquies, co 4 e 5

- IV. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, **a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi**, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
- V. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, **a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi**. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Le ulteriori varianti introdotte dal Decreto Sviluppo:

7) Art. 186-bis, co 1

## Concordato con continuità aziendale

II. Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che **la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;**

Le ulteriori varianti introdotte dal Decreto Sviluppo:

8) Art. 186-bis co. 3 e 4

(procedure di assegnazioni di contratti pubblici)

III. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici **se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento**. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

## I contenuti della relazione

- Attestazione di veridicità dei dati aziendali
- Attestazione di fattibilità del piano

(Il Decreto sviluppo ha dato uniformità lessicale alle varie previsioni normative)

## I destinatari delle relazioni

- I creditori, che vedono dalla relazione tutelato il loro interesse ad esprimere un consenso informato e consapevole sulla proposta del debitore (Tesi della valenza contrattualistica dei diversi strumenti di risoluzione della crisi)
- Il Tribunale che conserva in ogni caso un sindacato sulla non manifesta inadeguatezza del piano > Cass. 15.9.2011 n. 18864 (“il difetto di veridicità dei dati non può essere sanato dal consenso dei creditori”) > questione rimessa alla SSUU della Cassazione ordinanza 15.12.2011 n. 27063.  
Le varianti successive al Decreto Sviluppo innescano una immediata valutazione del Tribunale per la concessione di specifiche autorizzazioni, che incidono sostanzialmente sulla sorte del piano (si pensi alla mancata autorizzazione alla contrazione di finanziamenti previsti nel piano).
- Pubblica Amministrazione nel caso dell’art. 186-bis co. 3 e 4. In tal caso è funzionale alla norma un potere della PA di sindacare la legittimità sostanziale ed il merito della relazione.

## L'indipendenza del professionista asseveratore

La modifica dell'art. 67 co. 3, lett. d) ha:

- eliminato ogni dubbio sul potere di nomina dell'esperto, che spetta al debitore.
- definito il concetto di indipendenza dell'esperto

## L'indipendenza del professionista asseveratore

Art. 67, comma 3 let. D)

*il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale (art. 51 cpc) o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;*

## L'indipendenza del professionista asseveratore

### Il difetto di indipendenza

In conseguenza del Decreto Sviluppo, che ha eliminato il richiamo agli artt. 2501 bis e 2501 sexies co. 6 cc, con cui, a sua volta, si richiamava l'art. 64 cpc in materia di responsabilità del CTU, oggi c'è un vuoto normativo.

Nonostante ciò è ragionevole ritenere che l'esperto proseguirà comunque a rispondere al pari di un consulente tecnico sia nei confronti del debitore (resp. contrattuale) sia nei confronti dei creditori (resp. extracontrattuale)

### Effetti sulla procedura

Ove difetti un requisito soggettivo dell'esperto (es. mancata iscrizione all'albo dei revisori) è ragionevole pensare alla nullità/invalidità della relazione.

Ove manchi l'indipendenza dell'esperto, sarà in dubbio l'attendibilità dell'attestazione e, quindi, mancherà il requisito della veridicità dei dati aziendali

## Responsabilità penale dell'esperto

### Nuova fattispecie di delitto proprio

#### **art. 236-bis I.fall:**

#### Falso in attestazioni e relazioni

- I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone **informazioni false** ovvero omette di riferire **informazioni rilevanti**, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- II. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
- III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.